



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

3° AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Sportello Unico delle Attività Produttive

NORME SUL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14

INDICE

Capo I Premessa

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Richiami normativi

Capo II Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento

- Art. 4 Principi e finalità generali
- Art. 5 Unità organizzativa titolare del procedimento
- Art. 6 Responsabile del procedimento
- Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 8 Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare
- Art. 9 Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli

Capo III Norme di gestione del procedimento

- Art. 10 Tipologia dei procedimenti
- Art. 11 Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 12 Requisiti dei locali per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 13 Disciplina del procedimento autorizzatorio
- Art. 14 Criterio di priorità nell'esame delle domande
- Art. 15 Conclusione del provvedimento
- Art. 16 Inizio attività
- Art. 17 Denunce di inizio attività- Subingresso
- Art. 18 Durata delle autorizzazioni
- Art. 19 Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

- Art. 20 Annullamento del provvedimento
- Art. 21 Attività stagionali-Definizione
- Art. 22 Definizione di superficie di somministrazione
- Art. 23 Attività temporanee
- Art. 24 Esercizio di attività accessorie
- Art. 25 Controlli

Capo IV Disciplina dei piccoli trattenimenti

- Art. 26 Definizione dei piccoli trattenimenti
- Art. 27 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti
- Art. 28 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

Capo V Disposizioni finali

- Art. 29 Sanzioni
- Art. 30 Entrata in vigore
- Art. 31 Norma finale

Capo I Premessa

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 14/2003, concerne le norme sul procedimento relativo a domande o denunce di inizio attività riguardanti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, soggette a specifico provvedimento abilitativo (autorizzazione o D.I.A.) dalla legislazione vigente in materia.

Art. 3 Richiami normativi

1. Il presente regolamento è emanato in conformità:

- a) alla Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 13 giugno 2005, indicazioni ai Comuni relativamente alle modalità di applicazione dell'art. 19 della Legge 241/1990 come modificato dalla Legge n. 80/2005;
- c) alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15 e dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- d) al T.U.L.P.S., testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) al regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

- f) al Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, modificazioni al Decreto ministeriale 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi;
- g) al Decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564, concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi, successive modifiche ed integrazioni.

Capo II **Trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa, partecipazione al procedimento**

Art. 4 ***Principi e finalità generali***

1. A completamento dei principi fissati dalle leggi e dallo statuto, sono affermati i seguenti ulteriori principi e finalità cui dovrà uniformarsi l'attività amministrativa degli uffici preposti all'esercizio delle competenze di tipo gestionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) realizzare il diritto dei cittadini e delle imprese all'informazione circa le opportunità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché sui limiti ai quali l'esercizio dell'attività medesima è sottoposto, avvalendosi di tecniche e modalità che consentano di ottimizzare il rapporto fra qualità e livello dell'informazione e relativi costi;
- b) agevolare l'accesso ai documenti amministrativi, in base a criteri di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- c) semplificare i procedimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, attraverso la predisposizione di adeguata modulistica per la presentazione delle domande o delle denunce, la riduzione delle certificazioni a favore delle autodichiarazioni, l'eliminazione di ogni possibile aggravio del procedimento, privilegiando le esigenze di celerità ed economicità dell'azione amministrativa;
- d) definire i tempi certi per la conclusione dei procedimenti;
- e) fissare i termini di formazione del silenzio-assenso.

Art. 5 ***Unità organizzativa titolare del procedimento***

1. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo di cui al presente regolamento, è individuato il Settore Sportello Unico delle Attività Produttive come titolare del procedimento medesimo, cui compete l'istruttoria ed ogni altro adempimento necessario alla sua definizione.

2. Le altre unità organizzative che intervengono in una o più fasi del procedimento, sono tenute a prestare piena e tempestiva collaborazione all'unità organizzativa procedente.

Art. 6
Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa titolare del procedimento, provvede ad assegnare la responsabilità del procedimento a sé o ad altro appartenente all'unità organizzativa medesima.

2. Al responsabile del procedimento spettano i compiti stabiliti dall'art. 6, comma 1, della Legge n. 241 del 1990, oltreché l'attività di impulso e sollecitazione nei confronti degli altri uffici che intervengono in una o più fasi del procedimento, ai fini del rispetto dei termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo.

Art. 7
Comunicazione di avvio del procedimento

1. Il responsabile del procedimento provvede, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia da parte del Comune, a dare notizia dell'avvio del procedimento, sempreché la domanda o la denuncia sia regolare, ovvero contenga tutte le informazioni atte a consentire l'istruttoria formale.

2. L'avvio del procedimento, quando non esistono impedimenti, è comunicato, con le modalità di cui al successivo comma 3°, ai soggetti nei confronti nei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge possono intervenire al procedimento.

3. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

- c) la data entro la quale, secondo i termini previsti deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- d) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- e) l'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione degli atti e l'orario di accesso consentito.

4. Se la domanda o la denuncia viene presentata nell'ambito di un procedimento di sportello unico, dovranno osservarsi i tempi procedurali previsti dalla normativa e dalla regolamentazione vigenti per lo sportello unico delle attività produttive(D.P.R. 447/97 e regolamenti comunali di attuazione).

5. Nel caso in cui la comunicazione personale, per il numero dei destinatari o per difficoltà circa la loro identificazione, risultasse impossibile o tecnicamente gravosa, l'unità organizzativa responsabile provvede ad esporre copia della medesima all'albo comunale, per un periodo di 15 giorni.

Art. 8

Comunicazione di interruzione del procedimento o di avvio irregolare

1. Nel caso in cui la domanda risulti carente od incompleta in uno o più' degli elementi atti a consentirne l'istruttoria formale, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni dal suo ricevimento, a comunicare la sospensione del procedimento richiedendo all'interessato, in un'unica volta, i documenti integrativi o la loro regolarizzazione, qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente.

2. Tale integrazione o regolarizzazione dovrà essere fornita entro trenta giorni per la regolarizzazione della pratica avvisando preliminarmente che, decorso inutilmente tale termine, il responsabile del procedimento attesterà l'impossibilità di portare a conclusione il procedimento e la conseguente archiviazione della pratica.

3. La richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale dovrà essere richiesta per una sola volta per tutti gli elementi ritenuti carenti ai fini del procedimento e produce l'effetto

dell'interruzione del termine per sua la conclusione, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.

4. Qualora la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, non avvenga entro i dieci giorni dal ricevimento della domanda o della denuncia, i termini per la conclusione del procedimento nonché per la formazione del silenzio-assenso, decorrono comunque dalla data di ricevimento della domanda.

5. Nel caso in cui la domanda o la denuncia, pur risultando carente od incompleta, consenta comunque l'avvio dell'istruttoria formale, si provvede a dare avvio al procedimento, pur segnalando all'interessato l'esigenza di provvedere, di norma entro dieci giorni, alla sua regolarizzazione; in tal caso non si interrompono i termini per la conclusione del procedimento né per la formazione del silenzio assenso, sempreché l'interessato provveda alla regolarizzazione della domanda o della denuncia entro il termine prefissato.

Art. 9 ***Comunicazione di iniziativa di atti sfavorevoli***

1. L'avvio di procedimenti volti alla revoca, all'annullamento, alla sospensione di un provvedimento a carattere autorizzatorio, all'attestazione di avvenuta decadenza del medesimo o, comunque, di provvedimenti interdettivi o limitativi dell'esercizio dell'attività, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale sono indicati, oltre alle informazioni di cui all'art. 7 comma 3 i fatti che motivano la determinazione a procedere e i tempi di emissione del provvedimento.

2. I soggetti direttamente interessati e coloro ai quali possa derivarne un rilevante e riconoscibile pregiudizio, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti del procedimento;
- b) di presentare documenti, memorie ed opposizioni che devono essere valutati, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- c) chiedere di essere ascoltati dall'unità organizzativa competente sui fatti rilevanti ai fini della decisione.

3. I soggetti interessati possono esercitare i diritti di cui al comma 2, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione salvo che, per motivate esigenze, non sia disposto diversamente dal responsabile del procedimento.

4. Le ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990, non consentono la comunicazione dell'iniziativa, debbono essere specificate nel provvedimento.

Capo III **Norme di gestione del procedimento**

Art. 10 *Tipologia dei provvedimenti*

1. Le tipologie di provvedimenti abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande sono l'autorizzazione e la denuncia di inizio attività.

2. Il procedimento amministrativo di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 14/2003 è attivato **con domanda** da parte del richiedente all'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 20 della Legge 241/1990 in caso di:

- *apertura di nuovo esercizio*
- *trasferimento di sede-*
- *ampliamento della superficie*
- *riduzione della superficie*

3. Il procedimento amministrativo di cui al citato art. 8 *per subingresso nella titolarità dell'esercizio*, è attivato **con denuncia di inizio attività -D.I.A.**, da parte dell'interessato, all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990.

4. Sono pure soggette a DIA:

le attività di somministrazione elencate nell'art. 4 – comma 5 – della L.R. n. 14/2003, effettuate congiuntamente ad altra attività, prevalente, ossia in: sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,

piscine, impianti sportivi, cinema, teatri, all'interno di stazioni ferroviarie, di impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all' art. 2 – commi 2 e 2 bis – della Legge n. 496/1999, di mense aziendali; al domicilio del consumatore, nonché quelle di cui all'art. 9 “attività non soggette ad autorizzazione” (ospedali, case di cura, di riposo, scuole, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati ecc..) qualora la somministrazione sia svolta non direttamente, bensì con affidamento in gestione.

Art. 11

Requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'autorizzazione all'apertura ha natura personale ed il suo rilascio è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di seguito riportati.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*).

3. In particolare non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
 - a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina ;
 - d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

4. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*).

7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/2003 al registro esercenti commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n° 426 (Disciplina del commercio), per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.

8. In caso di società, associazione od organismi collettivi il possesso dei requisiti professionali soprarichiamati è richiesto al legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione.

9. I corsi riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna di cui alla precedente lettera a), sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6 comma 4° della L.R. 26 luglio 2003 n. 14.

Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma, è valido altresì ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale nel settore alimentare.

10. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (*Attuazione della direttiva 1999/42/CE*) che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

Art. 12

Requisiti dei locali per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. I locali per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande debbono possedere i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

2. Tali requisiti dovranno essere posseduti al momento dell'effettivo inizio dell'attività per gli esercizi soggetti a preventiva autorizzazione, ed al momento della presentazione della D.I.A. per le attività soggette a tale provvedimento.

Art. 13
Disciplina del procedimento autorizzatorio

1. Le domande di apertura di nuovo esercizio, di trasferimento di sede, di ampliamento e di riduzione della superficie di somministrazione, sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta.
2. La modulistica di cui sopra deve essere compilata e sottoscritta dal titolare, se persona fisica, ovvero dal legale rappresentante in caso di società, in presenza dell'incaricato a ricevere l'istanza, oppure preliminarmente, purché sia allegata copia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
3. Le domande o le D.I.A. possono essere inviate tramite lettera raccomandata, con le procedure di cui al D.P.R. 300/1992, ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale a richiesta, provvederà ad apporre un timbro di ricevimento su eventuale copia del documento prodotto.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento comunica il regolare avvio del procedimento oppure, in caso di presentazione di domanda carente o incompleta interrompe il procedimento provvedendo contestualmente a richiedere le integrazioni necessarie, con le modalità previste dagli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m. e del D.P.R. n. 300/1992.
5. Le domande di cui all'art. 1 sono soggette alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 6 della L.R. 14/2003 che rinvia all'art. 5 – commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, quanto ai requisiti morali che devono essere posseduti dal richiedente e, nel caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona delegata all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento ex art. 2 – comma 3 – del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 (antimafia) come prescritto dall'art. 6 della L.R. 14/2003.
6. Il richiedente, quale persona fisica nel caso di ditta individuale, o il legale rappresentante nel caso di società e l'eventuale delegato, devono essere in possesso anche dei requisiti morali prescritti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

7. Deve essere altresì dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 citato, in capo al richiedente e, in caso di società, al legale rappresentate ovvero ad altra persona delegata all'attività di somministrazione.

8. Nel caso in cui nella domanda, ovvero nella D.I.A., sia stata omessa l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui sopra, la stessa è considerata irricevibile ed il procedimento non viene avviato.

9. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14/2003, ovvero l'obbligo di esercitare la somministrazione in ossequio alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sicurezza e prevenzione incendi e sorvegliabilità (per i locali aperti al pubblico) è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione, come specificato nel successivo articolo 16.

Art. 14

Criterio di priorità nell'esame delle domande

1. Le domande sono esaminate secondo l'ordine di presentazione o di ricevimento da parte del Comune, così come risulta dalla data e dal numero del protocollo generale apposto dal competente Ufficio comunale.

2. Nel caso di domande carenti o incomplete, per le quali sia stata disposta l'interruzione del procedimento, si considera valida, ai fini dell'esame della domanda, la data alla quale il soggetto interessato provvede alla regolarizzazione della stessa.

Art. 15

Conclusione del provvedimento

1. Il comune, entro 60 giorni, fatti salvi i tempi di sospensione – interruzione termini, dalla data di ricevimento della domanda, procede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione.

2. La domanda, completa delle informazioni contenute nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego – fatti salvi i tempi di eventuali sospensioni o interruzioni - entro 60 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

3. Nel caso di denuncia di inizio attività, il termine entro il quale l'amministrazione procedente deve verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, è stabilito in sessanta giorni.

Art. 16
Inizio attività

1. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità (per i locali aperti al pubblico).

Art. 17
Denunce di inizio attività
Subingresso

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della Legge Regionale n. 14 del 2003, il subingresso nella proprietà o nella gestione di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, è soggetto a denuncia di inizio attività da parte del subentrante.

2. La denuncia di inizio attività di cui al precedente comma, deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, su apposita modulistica dallo stesso predisposta; l'attività potrà avere inizio contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio di Attività, così come indicato dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 863 del 13.06.2005.

3. La denuncia di inizio attività conformemente presentata, regolare e completa nei suoi contenuti sostanziali e formali, costituisce anche "provvedimento di voltura" della autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 18
Durata delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono esclusivamente ai locali e alle aree in esse indicate;

in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei all'esercizio dell'attività.

2. Le autorizzazioni temporanee hanno la durata per il periodo indicato nello specifico provvedimento che, comunque, non potrà essere superiore a trenta giorni consecutivi.
3. Fra le varie autorizzazioni temporanee rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime attrezzature deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni.
4. Nelle autorizzazioni stagionali sono indicati il periodo o i periodi nei quali è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio dell'attività.

Art. 19

Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale 14/2003, le autorizzazioni decadono:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo;
 - c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, salvo comprovati casi di forza maggiore.
2. Qualora si verifichi una causa di decadenza, gli effetti giuridici si producono dalla notifica del provvedimento di decadenza all'interessato.
3. Le autorizzazioni possono essere sospese quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
4. Le autorizzazioni possono essere revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
- b) nei casi in cui sopravvengano motivi di pubblico interesse;
- c) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari e le indicazioni operative stabilite dal comune, riportate nel provvedimento abilitativo o in successive disposizioni o prescrizioni del Comune, per la tutela dei cittadini contermini.

Art. 20
Annullamento del provvedimento

1. Il Responsabile del Servizio qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività, ovvero determinare il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. Del procedimento di revoca viene data comunicazione di avvio all'interessato con le seguenti indicazioni:

- Servizio competente;
- Oggetto e motivazione del procedimento promosso;
- Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- Responsabile del procedimento;
- Termine entro cui l'interessato può prendere visione degli atti e può presentare memorie scritte e/o documenti pertinenti al procedimento di revoca; tale termine è fissato nella comunicazione di avvio del procedimento e decorre dalla data di ricevimento della stessa.

3. La revoca viene dichiarata dal Responsabile del Servizio o suo delegato, con apposito atto e notificata all'interessato.

Art. 21
Attività stagionali-Definizione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai procedimenti in materia di esercizio delle attività stagionali.

2. Ai sensi di quanto dispone l'art. 4, comma 7 della L.R. 14/2003 l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale varia da un minimo di 60 fino ad un massimo di 240 giorni.

Art. 22
Definizione di superficie di somministrazione

1. La superficie di somministrazione di un esercizio disciplinato dalla Legge regionale n. 14/2003 è l'area interna al locale destinata alla somministrazione, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.

2. Si considera superficie aperta al pubblico l'area esterna al locale, scoperta o coperta, privata o pubblica detenuta in concessione o ad altro titolo, della quale l'esercente abbia continuamente la disponibilità, purché contigua all'immobile, ovvero posta in prossimità del locale e munita di autorizzazione sanitaria annuale o stagionale.

3. Non costituisce superficie di somministrazione e, come tale, non soggetta al rilascio di autorizzazione per ampliamento o riduzione, quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e neppure la superficie non aperta al pubblico.

Art. 23
Attività temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

2. Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti morali e professionali ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

3. Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e

degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

4. Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

5. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 24 ***Esercizio di attività accessorie***

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche nei confronti di attività di somministrazione soggetta a denuncia di inizio attività.

Art. 25 ***Controlli***

1. L'avvio del procedimento e della conseguente attività istruttoria, avviene sulla base dei requisiti e dei presupposti autodichiarati dal soggetto interessato già all'atto della presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività.

2. Il responsabile del procedimento provvede d'ufficio:

- all'effettuazione, anche a campione, delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali relativamente ai soggetti interessati;

- all'effettuazione, anche e a campione, di verifiche in ordine ad ogni altro requisito o presupposto oggetto di autodichiarazione e non suffragato, al momento del rilascio dell'autorizzazione, dalla presentazione di idonea documentazione.

3. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, si provvede all'inoltro di apposita segnalazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, della Legge n. 241/1990.

CAPO IV **Disciplina dei piccoli trattenimenti**

Art. 26 *Definizione dei piccoli trattenimenti*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti ai commi 2 e 3.

2. Agli effetti del comma 1, si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

3. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti di cui al comma 1, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 27.

4. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente Capo IV, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.;
- b) il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

Art. 27

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Agli effetti dell'art. 26, comma 3, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, o una diversa collocazione delle attrezzature di sosta, quale la sistemazione a platea delle sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
- 2) l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti nell'ambito dell'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 14 del 2003 e comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini di attività di spettacolo e trattenimento;
- 3) il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

- 1) L'effettuazione di piccoli spettacoli e trattenimenti, qualora rispettino i tempi di riferimento, gli orari, i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori di qualità, determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in relazione alla classificazione acustica approvata nel Piano di Zonizzazione con atto del Consiglio Comunale in data 31.03.2004, sono esentati dalla presentazione della documentazione di impatto acustico;
- 2) L'effettuazione di piccoli trattenimenti che non comportino alcuna attività rumorosa, (quali, a titolo di esempio: presentazione di libri, esposizione di opere e manifestazioni similari) potrà essere effettuata senza limite di giornate, nell'arco di 365 giorni.
- 3) L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1 è soggetta a preventiva comunicazione al competente Servizio Comunale, da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento.

Art. 28

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui agli artt. 26 e 27, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, punto 83.
2. Le attività di cui al comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.
4. In materia di inquinamento acustico, è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

Capo V

Disposizioni finali

Art. 29

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 19 della Legge Regionale n°14/2003 e, in quanto applicabile, dall'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,90 ad € 500,00).

Art. 30

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente alla esecutività della relativa delibera di approvazione.

Art. 31
Norma Finale

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, è fatto rinvio alle Leggi, alle norme e direttive vigenti, nonché allo statuto ed agli altri Regolamenti comunali in quanto applicabili.